

I.M.U. 2014

ALIQUOTE E DETRAZIONI - SALDO 2014

In base al comma 13Bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, i contribuenti hanno effettuato il versamento della rata di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Lissone per il 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013, il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, dovrà essere effettuato **in base alle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 29/07/2014.**

=====

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento), **da applicarsi esclusivamente alle sole abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, ed ai casi di assimilazione, **sempre limitatamente alle predette categorie catastali**, di cui all'articolo 6 comma 4 del regolamento IUC – *alle predette unità si applica la detrazione pari a 200,00 euro.*

Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L. 23/05/2014 n. 80, dal 2014 NON sono più assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,

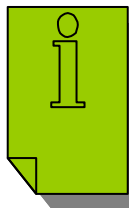
← AIRE



il D.L. 201/2013, all'articolo 13, comma 2, come vigente dal 01/01/2014, prevede tra l'altro l'esenzione per:

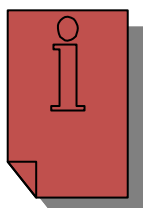
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE



L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Regolamento IUC – ARTICOLO 6 comma 4, *si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse **le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.*



Attenzione: se il contribuente possiede più di una pertinenza C/2, C/6 e C/7 appartenente alla stessa categoria catastale, solo una di esse è pertinenziale ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU, ad esempio se si possiedono due box acquistati con l'abitazione principale ed utilizzati a servizio della stessa, solo per uno non verrà pagata l'IMU mentre per l'altro si dovrà pagare applicando l'aliquota base dello 0,86%.

- =====
- ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria, a parenti in linea retta ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2014: **0,70 per cento** (zero virgola settanta per cento)



ATTENZIONE:

- 1) la concessione in uso gratuito NON COMPORTA ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, ma consiste esclusivamente nell'applicazione dell'aliquota pari allo 0,70 per cento
 - 2) la concessione in uso gratuito è applicabile, nel rispetto delle condizioni e limiti sopra indicati, SOLO AI CONTRIBUENTI CHE
 - HANNO GIA' PRESENTATO APPOSITA DICHIARAZIONE entro il 31/12/2013, e nel 2014 possiedono ancora i requisiti richiesti (*per questi resta valida la dichiarazione già presentata nel 2013*)
 - PRESENTANO DICHIARAZIONE entro il 31/12/2014
- non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I.,*

Esempio:

- a) ho concesso in uso gratuito al figlio un appartamento e ho presentato regolare dichiarazione nel 2013, per acconto 2014 applico aliquota 0,76%, per il saldo ed a congruaggio su tutto il 2014 applico l'aliquota dello 0,70%
- b) ho concesso in uso gratuito al figlio un appartamento ma non ho mai presentato la dichiarazione all'ufficio, per acconto 2014 non applico aliquota 0,76% ma quella ordinaria pari allo 0,86%, presento la dichiarazione entro il 31/12/2014 così per il saldo ed a congruaggio su tutto il 2014 applico l'aliquota dello 0,70%

=====

- ALIQUOTA terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, fabbricati classificati in tutta la categoria catastale B, nella categoria catastale C/1, nella categoria catastale C/3, in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);

=====

- ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);

=====

- ALIQUOTA fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, Legge 09/12/1998 n. 431 con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione entro il 31/12/2014: **0,70 per cento** (zero virgola settanta per cento);

=====

- **ALIQUOTA BASE** da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento).

A titolo esemplificativo l'aliquota dello 0,86 per cento si applica ai fabbricati di categoria A/10, C/4, C/5, a tutti i fabbricati di categoria A non destinati ad abitazione principale e non destinati ad uso gratuito dichiarato all'ufficio o locati a canone concordato dichiarato all'ufficio + tutti i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenti ad abitazione principale e non pertinenti ad abitazioni destinate ad uso gratuito o locate a canone concordato, il concetto di pertinenzialità è quello disciplinato ai fini Imu.

=====



L'imposta dovuta per il 2014 deve essere interamente versata al Comune per tutti gli immobili, utilizzando i codici tributo relativi al "Comune", con la sola esclusione degli immobili censiti nel

gruppo catastale D per i quali l'imposta deve essere invece versata interamente allo Stato per l'aliquota dello 0,76% con il codice tributo 3925. Per i fabbricati di categoria D/05, considerato che il comune di Lissone ha approvato per il 2014 l'aliquota pari al 1,06%, la differenza di aliquota in più rispetto a quella di competenza statale, dovrà essere versata a favore del comune di Lissone con il codice tributo 3930.

=====

Immobili merce:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

=====

ATTENZIONE: consultare anche il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014

Importante:

il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.

Aggiornato al 27/10/2014